



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1772

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Modifica della deliberazione della Giunta provinciale 21 agosto 2020, n. 1260 inerente lo Strumento Buoni di Servizio relativi alla Programmazione Fondo Sociale Europeo 2014-2020, al fine di promuovere interventi di conciliazione famiglia lavoro in grado di affrontare con maggiore efficacia l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno scolastico/educativo 2020/2021.

Il giorno **06 Novembre 2020** ad ore **11:10** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE

MARIO TONINA

ASSESSORE

MIRKO BISESTI

ROBERTO FAILONI

MATTIA GOTTARDI

STEFANIA SEGNANA

ACHILLE SPINELLI

GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRETTORE GENERALE

PAOLO NICOLETTI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

LA GIUNTA PROVINCIALE

- vista la legge provinciale 16 febbraio 2015, n. 2 recante “*Attività della Provincia nell’ambito dell’Unione europea, rapporti interregionali e cooperazione territoriale*”, in particolare gli art. 18 - 20;
- visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e s.m., recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, e in particolare gli articoli 47, 48, 49 e 110;
- visto il Regolamento (UE) n. 1304/2013 e s.m. del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- visto il Programma Operativo Fondo sociale europeo 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento, approvato dalla Commissione europea con decisione del 17 dicembre 2014 C(2014) 9884 e approvato con deliberazione di Giunta provinciale del 29 dicembre 2014, n. 2377 e successivamente modificato con decisione della Commissione Europea C(2018) 5292 del 3 agosto 2018 e con deliberazione della Giunta provinciale del 24 agosto 2018, n. 1544;
- visto l’Asse 1 “*Occupazione*” - Obiettivo Specifico 8.2 “*Aumentare l’occupazione femminile*” – Azione 8.2.1 “*Voucher e altri interventi per la conciliazione (women and men inclusive)*”, dedicato specificatamente allo Strumento Buoni di Servizio;
- visto l’Asse 2 “*Inclusione sociale e lotta alla povertà*” - Obiettivo Specifico 9.3 “*Aumento/consolidamento/qualificazione dei servizi di cura socio educativi rivolti a bambini e dei servizi di cura rivolti a persone con limitazione dell’autonomia e*

potenziamento della rete infrastrutturale e dell'offerta dei servizi sanitari e sociosanitari territoriali” – Azione 9.3.3 *“Implementazione di Buoni Servizio per servizi socio educativi prima infanzia (anche in ottica di conciliazione) dei tempi di vita e di lavoro, per favorire l'accesso dei nuclei famigliari alla rete dei servizi socio educativi e a ciclo diurno e per favorire l'incremento di qualità e dei servizi sia in termini di prestazioni erogate che di estensione delle fasce orarie e di integrazione di filiera”*, dedicato specificatamente allo Strumento Buoni di Servizio destinati alle lavoratrici a basso reddito, nonché la Priorità 9.IV *“Il miglioramento dell'accesso a servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi i servizi sociali e cure sanitarie di interesse generale”* del medesimo Asse 2;

- visto il Regolamento d'esecuzione dell'articolo 18 della legge provinciale 16 febbraio 2015, n. 2 (Attività della Provincia nell'ambito dell'Unione europea, rapporti interregionali e cooperazione territoriale) per l'attuazione dei Programmi operativi 2014-2020 del Fondo Sociale Europeo e del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, approvato con il d.P.P. 14 settembre 2015, n. 12-26/Leg.;
- visto il Regolamento (UE) 2020/460 del 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);
- visto il Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento Europeo e del Consiglio di data 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19, in particolare l'articolo 25 bis comma 7 - che prevede che in deroga all'articolo 125, paragrafo 3, lettera b) del regolamento 1303/2013, le operazioni possono essere selezionate per il sostegno del FESR o del FSE prima dell'approvazione del programma modificato;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale 2 marzo 2018, n. 322 avente ad oggetto *“Criteri, modalità, termini e aree di intervento di erogazione dei Buoni di Servizio relativi alla Programmazione Fondo Sociale Europeo 2014-2020 per il triennio 2018 – 2020”*;

- vista la deliberazione della Giunta provinciale 6 maggio 2020, n. 575 avente ad oggetto *“Modifica della deliberazione della Giunta provinciale 2 marzo 2018, n. 322 avente ad oggetto Criteri, modalità, termini e aree di intervento di erogazione dei Buoni di Servizio relativi alla Programmazione Fondo Sociale Europeo 2014-2020 per il triennio 2018 - 2020”, al fine di promuovere interventi di conciliazione famiglia lavoro in grado di affrontare con maggiore efficacia l'emergenza epidemiologica da COVID 19”*;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale di data 3 giugno 2020, n. 742 avente ad oggetto *“Modifica della deliberazione della Giunta provinciale 2 marzo 2018, n. 322 e della deliberazione della Giunta provinciale 6 maggio 2020, n. 575 inerenti lo Strumento Buoni di Servizio relativi alla Programmazione Fondo Sociale Europeo 2014-2020 per il triennio 2018 – 2020, al fine di promuovere interventi di conciliazione famiglia lavoro in grado di affrontare con maggiore efficacia l'emergenza epidemiologica da COVID 19”*, che ha introdotto la possibilità di applicare i Buoni di Servizio a sostegno dei servizi di cura e custodia di minori durante il periodo estivo;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale di data 21 agosto 2020, n. 1260 avente ad oggetto *“Modifica della deliberazione della Giunta provinciale 2 marzo 2018, n. 322 inerente lo Strumento Buoni di Servizio relativi alla Programmazione Fondo Sociale Europeo 2014-2020 per il triennio 2018 - 2020, al fine di promuovere interventi di conciliazione famiglia lavoro in grado di affrontare con maggiore efficacia l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno scolastico/educativo 2020/2021”*, che ha introdotto la possibilità di applicare i Buoni di Servizio a sostegno dei servizi di cura e custodia di minori durante tutto l'anno scolastico educativo 2020/2021;
- visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di data 23 febbraio 2020 e s.m.;
- vista la legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2, recante *“Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni”*;
- visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;

- visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, contenente, tra l'altro, alcune misure urgenti per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41;
- vista l'Ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Trento prot. n. A001/2020/241403/1 di data 2 maggio 2020 avente ad oggetto *“Ulteriore ordinanza in tema di misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Disposizioni provinciali a seguito dell'emanazione del relative al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di data 26 aprile 2020”*;
- vista la legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, recante *“Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 – 2022”*;
- vista l'Ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Trento prot. n. A001/2020/359684/1 di data 24 giugno 2020 avente ad oggetto *“Ulteriore ordinanza in tema di misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Disposizioni per la riapertura dei servizi didattici ed educativi di istruzione e formazione professionale, provinciali e paritari, del primo e secondo ciclo”*;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale di data 3 giugno 2020, n. 739 avente ad oggetto *“Emergenza sanitaria Covid-19 - adozione dei Protocolli predisposti in seno al Comitato di Coordinamento in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro della Provincia autonoma di Trento e finalizzati alla riapertura dei servizi socio educativi pubblici e privati per la prima infanzia e delle scuole dell'infanzia provinciali, equiparate e paritarie, nonché dei Protocolli nell'ambito della attività delle biblioteche, dei musei e delle aziende in generale”*, che ha approvato i protocolli di sicurezza per la riapertura dei servizi educativi pubblici e privati;
- vista la nota prot. n. 0106166 IX.1.1. di data 22 luglio 2020 dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia autonoma di Trento – Dipartimento di Prevenzione, avente ad oggetto *“Analisi andamento Epidemia Covid 19 e indicazioni per le riaperture delle*

scuole in Provincia di Trento, aggiornamento al 15 luglio 2020” che riporta le indicazioni per la riapertura dei servizi scolastici educativi;

- *vista la deliberazione della Giunta provinciale di data 22 luglio 2020, n. 1030 avente ad oggetto “Adozione del Piano operativo dell’istruzione - anno scolastico 2020/2021”, che ha approvato il protocollo di salute e sicurezza Allegato B) “PROTOCOLLO SALUTE E SICUREZZA NELLE SCUOLE – COVID-19 ISTITUZIONI SCOLASTICHE e FORMATIVE del PRIMO e del SECONDO CICLO (scuole: primarie, secondarie di primo e di secondo grado, istituzioni formative) VER.1 – 24 giugno 2020”;*
- *vista la deliberazione della Giunta provinciale di data 7 agosto 2020, n. 1193 avente ad oggetto “Aggiornamento del Programma annuale delle scuole dell’infanzia per l’a.s. 2020/2021 approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 802 di data 11 giugno 2020” che ha stabilito il numero massimo di bambini (età 3 anni – 6 anni) per operatore e per sezione;*
- *vista l’Ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Trento prot. n. A001/2020/516106/2020-1 di data 25 agosto 2020 avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni per lo svolgimento dei servizi socio educativi pubblici e privati per la prima infanzia e delle scuole dell’infanzia, per la partecipazione del pubblico a singoli eventi sportivi, per le misure di partecipazione a celebrazioni liturgiche che si svolgono nelle chiese di culto cattoliche e sull’utilizzo della mascherina a copertura delle vie respiratorie” che ha approvato le linee di indirizzo per i nidi d’infanzia, micro nidi, servizio tagesmutter e nidi familiari;*
- *vista l’Ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Trento prot. n. A001/2020/537055/2020-1 di data 3 settembre 2020 avente ad oggetto “Ulteriore ordinanza in tema di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza e epidemologica da COVID-19. Ulteriori disposizioni per la ripresa delle attività nelle istituzioni scolastiche di primo e secondo ciclo (scuole primarie, scuole seconda riedi primo e secondo grado, istituzioni formative), codifica degli allegati 1) e 2) dell’ordinanza 25 agosto 2020 prot. n. 516106, nonché disposizioni per la tutela della salute e della sicurezza nei convitti e nelle strutture ricettive per studenti, in materia di aree scolastiche*

temporanee destinate alla didattica e di deroghe in materia di SCIA per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande non aperti al pubblico” che ha modificato approvato le linee di indirizzo per le Istituzioni scolastiche e formative del primo e del secondo ciclo;

- visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 settembre 2020 “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020 n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, e del decreto legge 16 maggio 2020 n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19) di data 23 febbraio 2020 e s.m.*”;
- vista l'Ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Trento prot. n. A001/2020/545884/1 di data 8 settembre 2020 avente ad oggetto “*Ulteriori disposizioni a seguito dell'emanazione del DPCM del 7/09/2020)*”;
- visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 7 ottobre 2020 n. 125 “*Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuita' operativa del sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020*”;
- vista l'Ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Trento n. 46 prot. n. A001/2020/619122/1 di data 8 ottobre 2020 avente ad oggetto “*Ulteriori disposizioni a seguito dell'emanazione del decreto-legge del 7/10/2020 n. 125) disposizioni a seguito dell'emanazione del DPCM del 7/09/2020)*”;
- visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13/10/2020 “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»*”;

- vista l'Ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Trento n. 48 prot. n. A001/2020/635226/1 di data 15 ottobre 2020 avente ad oggetto *“Ulteriori disposizioni a seguito dell’emanazione del DPCM del 13/10/2020 ”*;
- rilevata la necessità di modificare ulteriormente i criteri e modalità di erogazione dei servizi conciliativi attuati tramite i Buoni di Servizio a cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo, al fine di ottemperare alle linee di indirizzo approvate con le ordinanze di cui alle alinea precedenti;
- rilevato che le linee guida approvate con l'Ordinanza del Presidente della Provincia di data 25 agosto 2020 hanno variato la numerosità dei minori accoglibili nei servizi conciliativi erogati presso il domicilio dell'operatore ripristinando di fatto quanto disciplinato con la deliberazione della Giunta provinciale 2 marzo 2018, n. 322;
- rilevato che le disposizioni approvate con la deliberazione 1260/2020, in conseguenza delle disposizioni relative alla quaranta preventiva stabilita nelle linee di indirizzo, prevedono che qualora si accerti un caso di positività da COVID-19 o un sospetto di positività l'erogazione dei servizi di conciliazione dovrebbero essere sospesi per tutti i minori inseriti nel gruppo, impedendo di fatto all'Ente Erogatore dei servizi di poter chiedere il rimborso dei servizi conciliativi in assenza del minore per cause ascrivibili al virus COVID-19 o alle misure preventive per il contenimento dell'epidemia anche quando le cause non sono imputabili all'Ente Erogatore stesso;
- ritenuto opportuno modificare detta disposizione al fine di riconoscere all'Ente erogatore il rimborso della quota pubblica dei servizi non resi in relazione assenza dei minori per cause ascrivibili al virus COVID-19 o alle misure preventive per il contenimento dell'epidemia quando le cause non sono imputabili all'Ente Erogatore e mantenendo l'impossibilità all'Ente Erogatore di richiedere nessun indennizzo all'assegnatario del Buono di Servizio per detti motivi, imputando le relative spese specificatamente alla Priorità 9.IV *“Il miglioramento dell’accesso a servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi i servizi sociali e cure sanitarie di interesse generale”* dell'Asse 2 del Programma Operativo 2014-2020, in considerazione delle indicazioni in merito alla rendicontazione delle spese conseguenti all'emergenza COVID-19;

- considerato inoltre opportuno modificare la percentuale di indennizzo orario massimo richiedibile, dall'Ente Erogatore dell'attività conciliative all'assegnatario del Buono di Servizio, qualora il minore non frequenti le attività secondo i termini e le modalità descritte nel progetto di erogazione del servizio preventivamente concordato con l'Ente, innalzandolo dall'attuale 50% all'80%, e mantenendo comunque l'impossibilità di richiedere indennizzi nel caso di allontanamento del minore dal servizio o interruzione del servizio per cause ascrivibili al virus COVID-19 o alle misure preventive per il contenimento dell'epidemia;
- ritenuto pertanto opportuno modificare i *“Criteri, modalità, termini e aree di intervento di erogazione dei Buoni di Servizio relativi alla Programmazione Fondo Sociale Europeo 2014-2020 per il triennio 2018 – 2020”* approvati con la deliberazione della Giunta provinciale 2 marzo 2018, n. 322 al fine di rendere congruenti i parametri di erogazione dei servizi ivi riportati con i protocolli di salute e sicurezza approvati con le Ordinanze del Presidente della Provincia autonoma di Trento assunte dopo il 21 agosto 2020, in particolare:
 - modificando il rapporto tra numero massimo di minori e singola risorsa professionale erogante i servizi di conciliazione, come stabilito al paragrafo 2.2.2. *“Requisiti strutturali specifici per i servizi erogati in favore di minori con età 3 mesi – 3 anni”*, con i seguenti:
 - per i servizi di cui al comma 1) del paragrafo 2.2.2. *“Requisiti strutturali specifici per i servizi erogati in favore di minori con età 3 mesi – 3 anni”* i servizi dovrà essere erogati in strutture ad uso esclusivo se coinvolgono contemporaneamente più di 6 (sei) minori (siano essi beneficiari di Buono di Servizio o meno);
 - per i servizi di cui al comma 2) del paragrafo 2.2.2. *“Requisiti strutturali specifici per i servizi erogati in favore di minori con età 3 mesi – 3 anni”* sono erogabili presso il domicilio/residenza della risorsa professionale impiegata nell'erogazione dei servizi, ma con un numero massimo di minori pari a 6 (sei) (siano essi beneficiari di Buono di Servizio o meno) compresi i figli dell'operatore di conciliazione se presenti durante l'orario di apertura del servizio e se di età inferiore a quattordici anni;

- considerato opportuno reintrodurre, nella definizione di tariffe massime ammissibili per i servizi di conciliazione erogabili attraverso i Buoni di Servizio, anche gli eventuali oneri aggiuntivi previsti al comma 6 del paragrafo 10 “*Obblighi a carico dei Soggetti Erogatori*” – dei criteri approvati con deliberazione della Giunta provinciale 2 marzo 2018, n. 322 – visto il carico amministrativo legato alla rendicontazione dei servizi resi;
- ritenuto necessario stabilire che ai fini del dimensionamento del montante massimo assegnabile ad ogni richiedente di Buono di Servizio, come stabilito al settimo capoverso del paragrafo 6 “*Copertura dei costi e valore nominale del Buono di Servizio*” dei “*Criteri, modalità, termini e aree di intervento di erogazione dei Buoni di Servizio relativi alla Programmazione Fondo Sociale Europeo 2014-2020 per il triennio 2018 – 2020*”, approvati con la deliberazione 322/2018 e modificati per l’anno solare 2020 e per l’anno solare 2021 con la deliberazione della Giunta provinciale di data 21 agosto 2020, n. 1260, si tengano in considerazione il numero di settimane di servizio erogabili nell’anno solare in relazione al periodo di presentazione della domanda di assegnazione di Buono di Servizio e dei relativi progetti di erogazione del servizio (c.d. PES) allegati alla stessa;
- considerato inoltre opportuno stabilire che ogni Ente Erogatore di servizi conciliativi riferibili allo Strumento Buoni di Servizio provveda a nominare un Referente COVID-19 al fine di garantire un punto di contatto con le strutture del Sistema sanitario provinciale (Dipartimento di Prevenzione, UOPSAL, Igiene Pubblica, ecc...) con il compito di supportare il datore di lavoro (al quale rimangano in capo le relative responsabilità) nelle attività di prevenzione del rischio COVID-19. Detta figura dovrà essere adeguatamente formata sugli argomenti inerenti i protocolli nazionali e provinciali e sulla definizione di misure di sicurezza per il controllo del rischio COVID-19, sulle modalità di sensibilizzazione, informazione e formazione del personale in merito al rispetto di detti protocolli, sulle modalità di monitoraggio del rispetto delle misure di prevenzione e protezione;
- considerato opportuno stabilire che le disposizioni assunte con la presente deliberazione abbiano una durata dall’adozione del presente atto e fino al 31 agosto 2021 termine dell’anno scolastico educativo 2020/2021, tale scadenza potrà essere modificata in

relazione all'evolversi della situazione e degli effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Ciò premesso,

- visti gli atti citati in premessa;
- a voti unanimi, legalmente espressi:

DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le modifiche e integrazioni dei "*Criteria, modalità, termini e aree di intervento di erogazione dei Buoni di Servizio relativi alla Programmazione Fondo Sociale Europeo 2014-2020 per il triennio 2018 – 2020*", approvati con deliberazione della Giunta provinciale 2 marzo 2018, n. 322 e da ultimo modificati con la deliberazione della Giunta provinciale 21 agosto 2020, n. 1260, in relazione ai protocolli e linee guida approvate con le Ordinanze del Presidente della Provincia autonoma di Trento del 25 agosto 2020 e del 3 settembre 2020, per i servizi socio educativi pubblici e privati per la prima infanzia, micro nidi, servizio tagesmutter, nidi familiari e delle scuole dell'infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di primo grado riferibili all'anno scolastico/educativo 2020/2021, stabilendo:
 - che i servizi di cui al paragrafo 2.2.2. "*Requisiti strutturali specifici per i servizi erogati in favore di minori con età 3 mesi – 3 anni*" approvati con la deliberazione della Giunta provinciale 2 marzo 2018, n. 322, vengano sostituiti con i seguenti:
 - per i servizi di cui al comma 1) del paragrafo 2.2.2. "*Requisiti strutturali specifici per i servizi erogati in favore di minori con età 3 mesi – 3 anni*" i servizi dovrà essere erogati in strutture ad uso esclusivo se coinvolgono contemporaneamente più di 6 (sei) minori (siano essi beneficiari di Buono di Servizio o meno);
 - per i servizi di cui al comma 2) del paragrafo 2.2.2. "*Requisiti strutturali specifici per i servizi erogati in favore di minori con età 3 mesi – 3 anni*" sono erogabili presso il domicilio/residenza della risorsa professionale impiegata

nell'erogazione dei servizi, ma con un numero massimo di minori pari a 6 (sei) (siano essi beneficiari di Buono di Servizio o meno) compresi i figli dell'operatore di conciliazione se presenti durante l'orario di apertura del servizio e se di età inferiore a quattordici anni;

- che nei costi dei servizi erogati dai vari Enti gestori a valere sullo Strumento Buoni di Servizio approvati con la deliberazione della Giunta provinciale 21 agosto 2020, n. 1260, possano essere ricompresi anche gli eventuali oneri aggiuntivi previsti al comma 6 del paragrafo 10 "*Obblighi a carico dei Soggetti Erogatori*" – dei criteri approvati con deliberazione della Giunta provinciale 2 marzo 2018, n. 322;
- che l'Ente Erogatore dell'attività possa richiedere un indennizzo orario massimo pari al 80% del costo del servizio orario pattuito con il richiedente i servizi conciliativi qualora il minore non frequenti le attività secondo i termini e le modalità descritte nel progetto di erogazione del servizio preventivamente concordato, comunque entro il limite massimo del 10% dell'intero costo del servizio. Nel caso di allontanamento del minore dal servizio o interruzione del servizio per cause ascrivibili al virus COVID-19 o alle misure preventive per il contenimento dell'epidemia, l'Ente Erogatore non potrà richiedere nessun indennizzo all'assegnatario del Buono di Servizio;
- che l'Ente Erogatore dell'attività possa richiedere all'Amministrazione il rimborso della quota pubblica dei servizi non resi in relazione all'assenza dei minori per cause ascrivibili al virus COVID-19 o alle misure preventive per il contenimento dell'epidemia quando le cause non siano imputabili all'Ente Erogatore stesso e mantenendo l'impossibilità all'Ente Erogatore di richiedere nessun indennizzo all'assegnatario del Buono di Servizio per detti motivi. La quantificazione delle ore riconoscibili dovrà disposta in relazione al Progetto di Erogazione del Servizio depositato in sede di presentazione della domanda di assegnazione di Buono da parte dell'utente;
- di applicare agli Enti Erogatori dei servizi quanto disposto alla lettera B) "*Sospensione dell'accreditamento e risoluzione de contratto*" dall'art. 21 "*Penali, sospensione dell'accreditamento e risoluzione del contratto*" dei "*Criteri, modalità, termini e aree di intervento di erogazione dei Buoni di Servizio relativi alla Programmazione Fondo Sociale Europeo 2014-2020 per il triennio 2018 – 2020*"

approvati con la già citata deliberazione della Giunta provinciale 2 marzo 2018, n. 322, anche qualora si accerti:

- l'erogazione dei servizi di cura e custodia in difformità da quanto indicato nei protocolli e linee guida approvate con le Ordinanze del Presidente della Provincia autonoma di Trento del 25 agosto 2020 e del 3 settembre 2020;
- la richiesta di quote di indennizzo per servizi non fruiti oltre l'80% del costo del servizio orario pattuito con il richiedente i servizi conciliativi qualora il minore non frequenti le attività secondo i termini e le modalità descritte nel progetto di erogazione del servizio preventivamente concordato e/o la richiesta di indennizzo superi il 10% del costo dell'intero costo del servizio;
- la richiesta di quote di indennizzo al richiedente i servizi conciliativi per servizi non fruiti nel caso di allontanamento del minore dal servizio o interruzione del servizio, per cause ascrivibili al virus COVID-19 o alle misure preventive per il contenimento dell'epidemia da COVID-19;

- 2) di stabilire che ai fini del dimensionamento del montante massimo assegnabile ad ogni richiedente di Buono di Servizio, come stabilito al settimo capoverso del paragrafo 6 *“Copertura dei costi e valore nominale del Buono di Servizio”* dei *“Criteri, modalità, termini e aree di intervento di erogazione dei Buoni di Servizio relativi alla Programmazione Fondo Sociale Europeo 2014-2020 per il triennio 2018 – 2020”*, approvati con la deliberazione 322/2018 e modificati per l'anno solare 2020 e per l'anno solare 2021 con la deliberazione della Giunta provinciale di data 21 agosto 2020, n. 1260, si tengano in considerazione il numero di settimane di servizio erogabili nell'anno solare in relazione al periodo di presentazione della domanda di assegnazione di Buono di Servizio e dei relativi progetti di erogazione del servizio (c.d. PES) allegati alla stessa;
- 3) di stabilire, per le regioni riportate in premessa, che ogni Ente Erogatore deve individuare all'interno della propria organizzazione la figura del referente COVID-19 che dovrà essere adeguatamente formata relativamente ai protocolli nazionali e provinciali, sulle misure di sicurezza per il controllo del rischio COVID-19, sulle modalità di sensibilizzazione, informazione e formazione del personale in merito al rispetto dei protocolli specifici e sulle modalità di monitoraggio del rispetto delle misure di prevenzione e protezione;

- 4) di confermare quanto altro disposto con la deliberazione 1260/2020;
- 5) di autorizzare gli Enti Erogatori di servizi di cura e custodia di minori finanziabili con lo Strumento Buoni di Servizio a modificare i tariffari già depositati adeguandoli a quanto disposto nel precedente punto 1);
- 6) di stabilire che le disposizioni introdotte con il presente provvedimento abbiano durata dalla data di assunzione del presente atto e fino al 31 agosto 2021 termine dell'anno scolastico educativo 2020/2021. Tale scadenza, così come i parametri stabiliti con il presente atto, potranno essere modificati in relazione all'evolversi della situazione e degli effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- 7) di stabilire che le modifiche introdotte al precedente punti 1) siano immediatamente applicabili dalla data di adozione del presente atto, demandando al Dirigente del Servizio Pianificazione Strategica e Programmazione Europea competente in materia di Fondo Sociale Europeo gli atti operativi per l'attuazione di dette modifiche;
- 8) di dare atto che le modifiche introdotte trovano copertura nelle somme già stanziare per i servizi di cura e custodia finanziabili attraverso lo Strumento Buoni di Servizio;
- 9) di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet istituzionale della Provincia.

Adunanza chiusa ad ore 12:34

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Non sono presenti allegati parte integrante

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRETTORE GENERALE
Paolo Nicoletti